

Terre e Rocce da Scavo – DM 161/2012 Primi adempimenti del Comune di Bari

V.Campanaro (*) – G.B.Ventrella (*) – M.D’Elia (*)

(*) Comune di Bari Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità

1. Premessa

Il Decreto n.161 del 10/08/2012 1 - *Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo* ha come obiettivo il miglioramento dell'uso delle risorse naturali e la prevenzione della produzione di rifiuti. Stabilisce, sulla base delle condizioni previste al c.1 art. 184-bis del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Stabilisce anche, le procedure e le modalità in base alle quali gestione ed utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente.

Vi erano notevoli attese sul Regolamento. Prima del Decreto la norma di riferimento, l'art.186 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal d.lgs 4/2008, ha sempre dato origine a problematiche di carattere interpretativo oltre che operativo, stante la mancata regolamentazione dei criteri tecnici necessari al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni di utilizzo per il riutilizzo dei materiali come sottoprodotti.

Tuttavia il D.M. 161/12 ha sostituito le precedenti incertezze sulla prassi relative ai piani di scavo introducendo, complessi e spesso inapplicabili adempimenti.

A questo si aggiunge un regime di responsabilità per il mancato rispetto delle condizioni stabilite dal Decreto che prevede, prima di tutto, il mancato utilizzo del materiale come sottoprodotto. Con le gravi conseguenze che si possono facilmente immaginare.

In definitiva, la finalità di prevenire la produzione di rifiuti e la possibilità di ridurre l'incidenza economica della gestione delle fasi di scavo è stata in discreta misura frustrata: i flussi di materiale dagli scavi spesso hanno continuato a rimanere in ambito gestione rifiuti, con pesanti ripercussioni facilmente individuabili sul piano sia ambientale che economico.

Verificato che le aspettative di semplificazione delle procedure erano state disattese e che la complessità ed onerosità degli adempimenti rendono difficilmente impiegabile il Regolamento, le

associazioni di categoria hanno presentato ricorso al TAR Lazio per l'annullamento. La discussione nel merito è prevista l'11/07/2013.

2. Il Piano di utilizzo

E' il documento intorno al quale ruota la possibilità di utilizzo dei materiali da scavo **come non rifiuti** ed in conformità al quale le attività devono svolgersi.

Il **Piano di Utilizzo** (nel seguito **P.U.**) deve seguire le procedure riportate all'art.5 del Decreto ed avere i contenuti precisati nell'allegato 5.

Fra i punti salienti si richiamano i seguenti.

Il P.U. è presentato dal proponente all'Autorità Competente, corredato da dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) nella quale si attesta la sussistenza dei requisiti relativi ai sottoprodotti.

Il Piano deve essere presentato almeno 90 gg prima dell'inizio dei lavori. Vi è d'altra parte la facoltà di presentarlo in fase di approvazione del progetto definitivo.

Se poi l'opera in funzione della quale saranno prodotte terre e rocce da scavo è soggetta a procedura di valutazione ambientale, l'espletamento di quanto previsto dal Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale.

L'Autorità competente può chiedere, una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione, integrazioni alla documentazione presentata. Ed entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni approva il P.U. o lo rigetta.

Prima dell'inizio dei lavori il proponente comunica all'Autorità competente il nominativo dell'esecutore del Piano di Utilizzo e questi ne sarà il responsabile (**art. 9**).

Le attività dovranno avere inizio entro due anni dalla presentazione del P.U. salvo deroghe stabilite dall'Autorità.

Il P.U. deve essere conservato (**art. 7**) presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore. E' conservato per cinque anni e reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Non si esclude, la possibilità di impiegare la procedura anche a siti di produzione interessanti un sito oggetto di interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Deve però essere attivata la prevista procedura che

vede, fra l'altro, il coinvolgimento di ARPA, che definisce i requisiti di qualità ambientale su richiesta del proponente. ARPA dovrà fornire risposta entro 60giorni.

3. L'attività del Comune di Bari a seguito dell'emanazione del Decreto.

La modulistica, con tutti i riferimenti normativi per il corrispondente procedimento amministrativo, nonché le informazioni necessarie alla corretta presentazione dell'istanza sono stati messi a disposizione dal Comune di Bari presso gli uffici della Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità in via Marchese di Montrone n.5 a Bari.

A breve tale documentazione sarà pubblicata anche sul sito www.comune.bari.it e sul portale dello Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP <http://suap.comune.bari.it>.

I modelli che sono quelli posti in allegato al presente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA' PER PRESENTAZIONE
PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

(All. A)

DICHIARAZIONE DEL TECNICO INCARICATO DA ALLEGARE AL PROGETTO DAI
LAVORI PRIVATI SOGGETTI A PERMESSO A COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO
ATTIVITA' (D.I.A)

(MOD. 1)

DICHIARAZIONE
DELL' APPALTATORE/COMMITTENTE
E DEL TECNICO INCARICATO
DA PRESENTARE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

(MOD. 2)

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
DA PRESENTARE ALLA FINE DEI LAVORI

(MOD. 3)

Ovviamente si è in attesa di conoscere l'esito delle decisioni del TAR Lazio per eventuali precisazioni/modificazioni che interessino la procedura stabilita nel decreto

Per quanto concerne l'attività sinora svolta si riferisce che, ad oggi - giugno 2013 - sono pervenute al Comune di Bari solo due richieste istanze finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione a P.U..

La prima acquisita in atti d'ufficio in data 19 dicembre 2012; l'altra acquisita in data 15 maggio 2013. Per tale ultima è attualmente in fase corso l'istruttoria.

• Documentazione di cui alla prima istanza.

La società aveva provveduto alle analisi di caratterizzazione (il materiale è risultato non abbinabile di alcun trattamento). Il P.U presentato ha previsto che il materiale escavato nel Sito di Produzione (8.000mc) – in località Santo Spirito - fosse riutilizzato per seguire operazioni di parziale riempimento di un suolo edificatorio al quartiere san Paolo.

A seguito dell'istruttoria svolta, l'Ufficio ha ritenuto che l'istanza “... *non risulta completa in riferimento a quanto previsto all'allegato 5, art. 5, punto 4.1 del Decreto n. 161 del 10/08/2012 che prevede una descrizione dettagliata delle attività pregresse svolte nel sito di riutilizzo del materiale di scavo nonché documentazione riguardante lo stato attuale dello stesso (titolo di proprietà, eventuale piano di coltivazione della cava, ecc.).*”

Inoltre è stata richiesta integrazione con

✓ *un'autodichiarazione con esclusione degli interventi soggetti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;*

✓ *apposita relazione relativa alle modalità di gestione previste per il conferimento delle terre per il sito di destinazione; in particolare, dovranno essere fornite indicazioni su modalità tecniche di escavazione, su eventuali luoghi di accumulo e le relative caratteristiche, sui tempi massimi di accumulo previsti, i quantitativi massimi di materiale accumulati e le modalità di conferimento al sito di utilizzo; la descrizione cronologica dell'utilizzo del sito di produzione, nonché le modalità previste dei flussi di mezzi adottati per il trasporto, della movimentazione delle terre ai fini del contenimento delle eventuali polveri e le modalità gestionali adottate. Dovranno essere inoltre definite le modalità gestionali anche di eventuali terre contaminate e/o rifiuti rinvenuti durante gli scavi;*

✓ *eventuale atto autorizzativo (permesso a costruire/D.I.A., autorizzazione unica SUAP) per lo specifico utilizzo (es. riempimenti, rilevati, rimodellamenti...) nel sito di destinazione del materiale;*

✓ *autodichiarazione con cui l'azienda si impegna ad adottare ogni cautela necessaria ad evitare fenomeni di inquinamento di terreni e della falda nonché danni a persone o cose, dei quali il richiedente o la persona fisica o giuridica per conto della quale lo stesso agisce, resteranno comunque unici responsabili, impegnandosi a tenere sollevato il comune di Bari da ogni controversia o rivendicazione di terzi;*

- ✓ *planimetria quotata dell'area di scavo;*
- ✓ *planimetria quotata dell'area di destinazione;*
- ✓ *documentazione fotografica del sito di provenienza e di destinazione corredato da coni visuali.*

La Società non ha fornito riscontro e dunque l'autorizzazione non è stata rilasciata.

Bibliografia

- 1) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”. (GU n. 221 del 21-9-2012);
- 2) F.Todarello, A.Colleoni “Gli ostacoli al riutilizzo dei materiali da scavo dopo l'entrata in vigore del DM 161/2012: la parola al giudice amministrativo”, pp.14-19 Rifiuti bollettino di informazione normativa, Marzo 2013 n.204 (03/13);
- 3) R. Laraia “Più ispezioni e controlli per le agenzie ambientali” *Ecoscienza Rivista di sostenibilità e controllo ambientale dell'ARPA Emilia Romagna*, n.1/2013.